

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 SETTEMBRE 2010, N. 178, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 54, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124, IN MATERIA DI REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI, CON RIGUARDO ALL'IMPIEGO DELLA POSTA CARTACEA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza;

Visto l'articolo 130, comma 3-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto l'articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

Visto l'articolo 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, concernente regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali;

Visto l'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 6), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, recante modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori e, in particolare, l'articolo 1, comma 12;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;

Acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, conformemente alla previsione di cui all'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2018;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è sostituito dal seguente: "Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali";
 - b) all'articolo 1:
 - 1) al comma 1, lettera c), dopo le parole "mediante l'impiego del telefono" sono aggiunte le seguenti: "o della posta cartacea";
 - 2) al comma 1, la lettera f) è abrogata.
 - c) all'articolo 2, al comma 2, la parola "riportate" è sostituita dalle seguenti: "e ai corrispondenti indirizzi postali riportati";
 - d) all'articolo 3, al comma 2, dopo le parole "al trattamento delle medesime numerazioni" sono inserite le seguenti: "e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice," e dopo le parole "mediante l'impiego del telefono" sono inserite le seguenti: "o della posta cartacea,";
 - e) all'articolo 4:
 - 1) al comma 2, alinea, dopo le parole "funzionamento del registro" sono inserite le seguenti: ", esteso alla posta cartacea,";
 - 2) al comma 2, lettera a), dopo le parole "consultazione dei principali operatori" sono aggiunte le seguenti: "e delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, a norma dell'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206";
 - 3) al comma 2, lettera b), dopo le parole "accesso al registro" sono inserite le seguenti: ", esteso alla posta cartacea,";
 - 4) al comma 2, lettera c), dopo le parole "iscrizione al registro" sono inserite le seguenti: ", esteso alla posta cartacea,";

- 5) al comma 3, dopo le parole “dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,” sono inserite le seguenti: “e dell’articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124,” e dopo le parole “il registro” sono inserite le seguenti: “, esteso alla posta cartacea,”;
- f) all’articolo 5, al comma 1, dopo le parole “mediante l’impiego del telefono” sono inserite le seguenti: “o della posta cartacea”;
- g) all’articolo 7:
- 1) al comma 1, alinea, dopo le parole “della quale è intestatario” sono inserite le seguenti: “o il corrispondente indirizzo postale,”; la parola “riportata” è sostituita dalla seguente: “riportati” e le parole “sia iscritta” sono sostituite dalle seguenti: “siano iscritti”;
 - 2) al comma 1, alla lettera c) le parole “o fax” e “o del fax” sono soppresse;
 - 3) al comma 3, dopo le parole “mediante l’impiego del telefono” sono inserite le seguenti: “o della posta cartacea,”;
 - 4) al comma 5, dopo le parole “è riferita unicamente alla numerazione da esso indicata” sono inserite le seguenti: “e all’eventuale indirizzo postale corrispondente” e le parole “e ad esso intestata” sono sostituite dalle seguenti: “ad esso intestati”;
- h) all’articolo 8:
- 1) al comma 2, dopo le parole “La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni” sono aggiunte le seguenti: “per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l’impiego del telefono, e a trenta giorni per i trattamenti di dati per le medesime finalità mediante l’impiego della posta cartacea.”;
 - 2) al comma 3, dopo le parole “mettendolo nuovamente a disposizione dell’operatore” sono inserite le seguenti: “limitatamente alle sole informazioni pertinenti”.
- i) all’articolo 9, al comma 1, dopo le parole “ai sensi del presente regolamento” sono inserite le seguenti: “,mediante l’impiego del telefono,”;
- l) all’articolo 10, al comma 1, dopo le parole “al momento della chiamata” sono inserite le seguenti: “ovvero all’interno del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale inviato tramite posta cartacea”;
- m) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“ART. 11

(Campagne informative per il consumatore)

1. Apposite campagne informative atte a favorire la piena conoscenza delle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, possono essere previste nell’ambito delle iniziative a favore dei consumatori, annualmente

programmate e realizzate dalle associazioni dei consumatori, ai sensi di quanto previsto all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per le medesime finalità, gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico o che effettuano vendite o promozioni commerciali tramite posta cartacea, mettono a disposizione dei propri contraenti o destinatari delle promozioni commerciali analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione mediante iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni, anche con l'inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione o di promozione commerciale.”.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, le parole “abbonato” o “abbonati”, ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “contraente” o “contraenti”.
3. I termini di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, come modificato dal presente decreto, decorrono, con riferimento alla posta cartacea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. L'utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi pubblici, da parte dei soggetti che effettuano vendite o promozioni commerciali tramite posta cartacea, è possibile solo decorso il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L'articolo 1, comma 54, della legge n. 124/2017, ha sancito che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge debba essere aggiornato il D.P.R. n. 178/2010 – *“Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali”* – per dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali, ovvero per rendere concreta l'estensione delle previsioni del registro pubblico degli abbonati al telemarketing via posta cartacea per gli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici. Già l'articolo 6 del D.L. n. 70/2011 (c.d. *Decreto Sviluppo*), convertito con modificazioni in legge n.106/2011, aveva previsto l'aggiornamento dell'articolo 130, comma 3-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali, estendendo l'*opt out* sul trattamento dei dati presenti negli elenchi telefonici pubblici da parte degli operatori di telemarketing alla posta cartacea, ma senza stabilire un piano di attuazione del servizio e rendendo, quindi, di fatto la norma inapplicabile.

In attuazione di quanto sopra è stato quindi predisposto lo schema di decreto di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, al fine di dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea.

Su tale decreto è stato preliminarmente acquisito il parere favorevole dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è stato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, conformemente alla previsione di cui al comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In riscontro alle osservazioni del Garante per la Protezione dei dati personali trasmesse in data 15 gennaio 2018 è stata recepita all'articolo 1, comma 2 dello schema di provvedimento, la raccomandazione circa l'opportunità di sostituire la dizione di “abbonati” con quella di “contraenti”, coerentemente con la nuova terminologia del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69. Inoltre, è stato modificato l'articolo 10 del DPR n. 178/2010 per estendere gli obblighi ivi previsti anche agli operatori di telemarketing che utilizzano la posta cartacea per l'invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego della posta cartacea. All'articolo 1, comma 1 lettera g), n. 2 (che modifica l'art. 7, comma 1, lettera c) del DPR n. 178 del 2010), è stata eliminata soltanto la modalità di iscrizione dei contraenti tramite telefax per ottimizzare le risorse del sistema e consentire una gestione del servizio il più possibile automatizzata, mentre è stato mantenuto l'utilizzo della raccomandata come mezzo di richiesta di iscrizione al registro.

Al riguardo si evidenzia come il Garante abbia suggerito di mantenere presso il Gestore le medesime modalità garantite ai contraenti per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento dei dati personali) – **oggi disciplinate dal Regolamento (UE) 2016/679** – le quali sono, comunque, esercitabili dal contraente nei confronti dei titolari o responsabili al trattamento stesso per opporsi in maniera diretta al trattamento dei propri dati personali per finalità commerciali. La semplificazione contenuta nel testo, relativamente alla eliminazione della possibilità di utilizzo del fax, contribuirebbe a far rispettare gli obblighi del DPR n. 178/2010 di iscrizione dei contraenti entro un giorno lavorativo (ex art. 8, comma 2) alla luce dell'estensione del servizio alla posta cartacea, che (in previsione di un utilizzo massivo dello strumento) rende necessaria una ottimizzazione tecnica dei canali di iscrizione al fine di garantire l'esercizio effettivo dei diritti dei contraenti. Secondo quanto previsto dalla bozza di decreto allegata, gli abbonati avranno la possibilità di richiedere l'iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni (sia per l'opt-out telefonico sia per quello cartaceo) attraverso il web, il telefono (risponditore automatico e contact center) e l'e-mail (invio PDF compilato), mantenendo, tuttavia, la possibilità di utilizzo della posta raccomandata come mezzo residuale e rimuovendo la modalità di utilizzo del fax oramai desueta e comunque più onerosa in termini gestionali.

Circa le altre proposte di modifica formulate nel parere del Garante, si dà conto successivamente, a commento delle considerazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari.

Il testo del provvedimento è stato approvato in sede preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 16 marzo 2018.

E' stato successivamente inviato per il parere al Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli atti normativi e alle competenti Commissioni parlamentari.

Il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere favorevole nell'adunanza del 10 maggio 2018 con le seguenti osservazioni:

- *“Preliminarmente, la Sezione esprime apprezzamento per la modifica riferita all'articolo 4, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 178 del 2010, là dove si prevede che dopo le parole “consultazione dei principali operatori” sono aggiunte le seguenti “e delle associazioni dei consumatori”. Infatti, l'inclusione di tali associazioni tra i soggetti che devono essere sentiti dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero dal soggetto affidatario del servizio, ai fini della concreta realizzazione e funzionamento del registro, costituisce un dato positivo che tiene conto dell'importante funzione sociale svolta da queste associazioni rappresentative dei consumatori, anche se nella specie non è specificato, come sarebbe invece auspicabile, che debbano essere riconosciute e quindi inserite nell'apposito elenco Ministeriale.” [pag. 5 del parere].*

L'osservazione è stata accolta. A tal fine è stato precisato, che le associazioni dei consumatori da consultare sono quelle riconosciute a livello nazionale ed iscritte in apposito elenco ministeriale tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, le quali sono rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti a norma dell'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).

- *“Con riferimento alla modifica dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del d.P.R. n. 178 del 2010, là dove si prevede la sostituzione delle parole “Il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico” con “La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico”, si suggerisce di valutare se è il caso di utilizzare la norma sulle definizioni per l'individuazione della specifica struttura che nell'ambito dell'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico ha il compito di adottare i singoli interventi allo stesso affidati dal d.P.R. n. 178 del 2010, anche al fine di evitare che modificazioni nelle competenze delle strutture del Ministero debbano comportare modificazioni del medesimo decreto, fin dall'aspetto definitorio.” [pag. 5 del parere]*

L'osservazione è stata accolta.

- *“Quanto all'importante aspetto della razionalizzazione dei canali di accesso attraverso cui gli abbonati contraenti possono presentare richiesta di iscrizione al registro pubblico delle opposizioni, prevista dall'articolo 7 del d.P.R. n. 178 del 2010, si rileva che l'originaria scelta di sopprimere (per finalità di semplificazione e alleggerimento degli oneri amministrativi) la possibilità di utilizzo della posta raccomandata e del fax (mezzi di richiesta, peraltro, impiegati in concreto in misura del tutto minoritaria, soprattutto con riguardo alla lettera raccomandata) è stata successivamente modificata, sulla base del parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, nel senso di sopprimere esclusivamente il ricorso all'utilizzo del fax.*

La Sezione ne prende atto anche se in effetti, pur valutandosi rispettosamente le considerazioni espresse nel parere dal Garante per la protezione dei dati personali, va tenuto presente che le tre forme di iscrizione dei contraenti al registro pubblico previste dall'articolo 7 del d.P.R. n. 178 del 2010, che residuerebbero dall'eventuale soppressione delle forme indicate dalla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 7 (lettera raccomandata e fax), sembrano comunque consentire adeguatamente l'esercizio della facoltà di iscrizione, soprattutto ove, in tale prospettiva, fosse previsto, al fine di garantire le fasce più deboli, l'ordinarietà (o comunque la parità di condizione di accesso) per l'assistenza telefonica non automatizzata.” [pag. 6 del parere]

L'osservazione NON è stata accolta. Al riguardo, pur condividendo l'argomentazione dell'organo consultivo, si ritiene preferibile mantenere il testo come approvato in sede preliminare dal CDM. Inoltre, si rappresenta che il registro attuale prevede già l'assistenza telefonica non automatizzata per gli abbonati in quanto vi è un call center (Su quest'ultimo aspetto v. osservazione di cui alla lettera a) del parere della Camera dei Deputati).

- *“Si condivide, poi, l'osservazione del Garante per la protezione dei dati personali secondo cui l'estensione della disciplina prevista dal d.P.R. n. 178 del 2010 alla “posta cartacea” e al trattamento dei dati personali relativi agli “indirizzi postali” dei contraenti deve riflettersi anche sull'articolo 7, comma 1, lett. a), del medesimo d.P.R.. Se è vero, infatti, che nel database unico è già presente un collegamento univoco tra numero telefonico e relativo indirizzo postale, il rilievo va tuttavia accolto a maggior tutela del contraente.” [pag. 5 del parere]*

L'osservazione NON è stata accolta. Al riguardo si rappresenta che, come già precisato in sede di approvazione preliminare del testo in risposta alle argomentazioni del Garante, nel database unico è già presente il collegamento univoco tra numerazione telefonica del contraente e relativo indirizzo postale e che la previsione aggiuntiva di un *matching* ulteriore tra dati di carattere testuale potrebbe portare a rendere meno agevole l'espressione del diritto di opposizione da parte del contraente. L'ipotesi tecnica di funzionamento del nuovo sistema si basa infatti sull'assunzione che la chiave di

matching rimanga solamente il numero di telefono e non l'indirizzo postale, in quanto il semplice procedere per stringhe alfanumeriche potrebbe portare a incongruenze nella relativa ricerca e di conseguenza a complicare l'esercizio del diritto di opposizione da parte del contraente. Per tale ragione, non si considera necessario al momento della richiesta di iscrizione al RPO che il contraente dichiari anche l'indirizzo postale (associato alla numerazione) al quale non intende ricevere marketing cartaceo; bensì si ritiene essere sufficiente la comunicazione da parte del contraente del solo numero di telefono e l'indicazione che intenda esercitare il diritto di opposizione al marketing cartaceo verso il relativo indirizzo postale pubblicato negli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del D.Lgs. 196/2003. Tutto ciò nell'intenzione di fornire maggiore tutela al contraente nell'esercizio del diritto di opposizione al marketing e *teleselling* cartaceo.

- *“Si ritiene, altresì, condivisibile l’osservazione del Garante per la protezione dei dati personali riferita all’articolo 8, comma 3, del d.P.R. n. 178 del 2010, il cui testo potrebbe essere chiarito precisando che, a seguito della consultazione del registro pubblico delle opposizioni, dovranno essere messe a disposizione dell’operatore le sole informazioni pertinenti. Non appare, al riguardo, convincente la motivazione adottata per non accogliere l’osservazione, poiché le tecniche di confronto vanno modellate alla luce del dato richiesto.”* [pag. 6 del parere]

L'osservazione è stata accolta: è stato precisato espressamente che le informazioni messe a disposizione dell'operatore sono solo quelle "pertinenti". Al riguardo si concorda che a seguito della consultazione del RPO dovranno essere messe a disposizione dell'operatore di telemarketing le sole informazioni pertinenti e si precisa che la stessa disposizione già prevede che le modalità consultazione del registro non devono consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel registro stesso. Allo stesso tempo però non è possibile mettere a disposizione dell'operatore di telemarketing, come suggerito dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, il solo indirizzo postale non associato a un numero di telefono, in quanto tale informazione non consentirebbe di distinguere l'intestatario dell'utenza relativa a un indirizzo postale. Proprio per il principio di minimizzazione dei dati personali, come riportato in precedenza, si intende utilizzare il solo numero di telefono come chiave di *matching* e non il relativo indirizzo postale. Di conseguenza non saranno comunicati all'operatore di telemarketing ulteriori dati personali rispetto a quelli forniti dall'operatore stesso.

- *“Appare senz’altro opportuna l’implementazione delle misure informative, auspicata anche dal Garante per la protezione dei dati personali e dunque, in relazione a quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, del d.P.R. n. 178 del 2010, la realizzazione di una nuova apposita campagna diretta ad informare i contraenti dell’esistenza del diritto di opposizione - come esteso sulla base delle modifiche di cui si discute - mediante l’iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni rispetto all’impiego dell’indirizzo contenuto negli elenchi pubblici.”* [pag. 7 del parere].

L'osservazione è stata accolta. L'articolo 11 del DPR n. 178/2010 è stato sostituito prevedendo che apposite campagne informative atte a favorire la piena conoscenza delle modalità di opposizione al

trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, potranno essere previste nell'ambito delle iniziative a favore dei consumatori tra quelle che sono annualmente programmate e realizzate dalle associazioni dei consumatori ai sensi di quanto previsto all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al riguardo v. le osservazioni di cui alle lettere b) dei pareri delle Commissioni di Camera e Senato.

- *“Si conviene, in definitiva, anche sull’osservazione del Garante riferita all’articolo 11, secondo periodo, il cui testo dovrebbe essere integrato al fine di informare i destinatari di campagne promozionali a mezzo posta dell’esistenza del diritto di opposizione mediante iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni rispetto all’impiego dell’indirizzo contenuto negli elenchi pubblici.” [pag. 7 del parere]*

L’osservazione è stata accolta. All’art. 11, si è specificato che tale obbligo di fornire informazioni al consumatore comprende anche l’informativa circa la possibilità di opporsi al trattamento dell’indirizzo postale presente negli elenchi di contraenti di cui all’articolo 129 del D.Lgs. 196/2003 per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale anche tramite posta cartacea.

- *“Si concorda, infine, sull’invito, formulato dal Garante per la protezione dei dati personali, a valutare l’opportunità di introdurre una disposizione transitoria con la quale si consenta l’utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi pubblici per finalità di marketing solo dopo il decorso di un termine congruo (che potrebbe essere pari a novanta giorni) dall’entrata in vigore delle modifiche regolamentari contenute nello schema di decreto in esame.” [pag. 7 del parere]*

L’osservazione è stata accolta. Al riguardo al comma 4 dell’art. 1 dello schema di DPR è stato previsto un termine transitorio (pari a 90 giorni) dalla realizzazione del registro per l’accesso degli operatori di marketing e *teleselling* tramite posta cartacea di utilizzo dei dati rinvenibili negli elenchi pubblici in modo da consentire agli abbonati di iscriversi prima di poter essere contattati e dall’altro fornire il tempo per realizzare il registro esteso alla posta cartacea e ai numeri riservati.

Il testo del provvedimento, corredato del parere del Consiglio di Stato e degli altri pareri richiesti, è stato successivamente inviato dalla Presidenza del Consiglio all’esame del Parlamento per l’espressione dei pareri di competenza da parte delle Commissioni Parlamentari.

Parere del 24/07/2018 reso dalla 8^a Commissione permanente del Senato della Repubblica (Lavori pubblici, comunicazioni), favorevole con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo, anche alla luce delle modifiche recate dal presente schema di decreto, l’opportunità di precisare, all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.

178 del 2010, che a seguito della consultazione del registro pubblico delle opposizioni possano essere messe a disposizione dell'operatore solo le informazioni pertinenti alla richiesta, coerentemente al principio di minimizzazione dell'utilizzo dei dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 196 del 2003;

L'osservazione è stata accolta.

V. 5° alinea del parere del Consiglio di Stato e lett. c) del parere della Camera dei Deputati

b) al fine di assicurare un'adeguata informazione a tutela dei consumatori, verifichi il Governo la disponibilità economica di risorse da destinare alla realizzazione di una apposita campagna diretta ad informare i contraenti dell'esistenza del diritto di opposizione anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea, così come introdotte dallo schema di decreto;

L'osservazione è stata accolta.

V. il 6° alinea del parere del Consiglio di Stato e lett. b) del parere della Camera dei Deputati.

c) si raccomanda al Governo di dare ampia pubblicità all'estensione dell'ambito di operatività del registro delle opposizioni;

L'osservazione è stata accolta.

V. 7° alinea del parere del Consiglio di Stato e lettera d) del parere della Camera dei Deputati.

d) valuti infine il Governo, a protezione dell'utenza, la possibilità di introdurre una disposizione transitoria con la quale si consenta l'utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi pubblici per finalità di marketing solo dopo il decorso di un congruo termine dall'entrata in vigore delle modifiche contenute nello schema di decreto in esame.

L'osservazione è stata accolta.

V. 8° alinea del parere del Consiglio di Stato

Parere reso in data 1 agosto 2018 dalle Commissioni riunite IX e X della Camera dei Deputati, Favorevole con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, valuti il Governo l'opportunità di introdurre, tra le forme di iscrizione al registro delle opposizioni,

l'assistenza telefonica non automatizzata, al fine di garantire una maggiore tutela delle fasce deboli, anche al fine di uniformare la normativa al Regolamento n° 679/2016, che prevede l'assenza di formalità nell'esercizio dei diritti dell'interessato;

L'osservazione deve considerarsi accolta nei fatti della concreta organizzazione del registro. Si rappresenta infatti che il registro attuale prevede già l'assistenza telefonica non automatizzata per gli abbonati in quanto vi è un call center (v. 3° alinea del parere del Consiglio di Stato).

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una apposita campagna informativa diretta ai contraenti sull'esistenza del diritto di opposizione in relazione alla posta cartacea, verificandone la necessaria copertura finanziaria;

L'osservazione è stata accolta.

V. 6° alinea del parere del Consiglio di Stato e lett. b) del parere del Senato.

c) valuti il Governo l'opportunità di precisare, all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che, a seguito della consultazione del registro pubblico delle opposizioni, possano essere messe a disposizione dell'operatore solo le informazioni pertinenti alla richiesta, nel rispetto del principio di minimizzazione;

L'osservazione è stata accolta.

V. 5° alinea del parere del Consiglio di Stato e lett. a) del parere del Senato.

d) valuti il Governo l'opportunità dell'introduzione di una disposizione transitoria, con la quale si consenta l'utilizzo degli indirizzi esistenti negli elenchi pubblici per finalità di marketing, solo dopo il decorso di un termine congruo (non inferiore a novanta giorni);

L'osservazione è stata accolta.

V. 8° alinea del parere del Consiglio di Stato e lettera d) del parere del Senato.

e) valuti il Governo, in conformità alle indicazioni dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, l'inserimento nella normativa della facoltà del contraente di limitare l'opposizione esclusivamente alle spedizioni e consegne con finalità puramente di lucro e di mercato (vendita o promozione), facendo salve le spedizioni postali aventi finalità etico sociali;

L'osservazione non può essere accolta. Al riguardo si precisa che il registro si applica già ai trattamenti per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale e ricerche di mercato. L'esclusione proposta dalle Commissioni parlamentari rischierebbe di introdurre

una precisazione che, mentre può essere astrattamente individuata dal lato del mittente, altrettanto non può dirsi dal lato del destinatario ricevente, per il quale non sempre è ben distinguibile la natura o la finalità della comunicazione ricevuta, con conseguente possibile limitazione all'esercizio del proprio diritto di opposizione.

f) valuti il Governo, anche in relazione ai richiami formulati dal Garante per la protezione dei dati personali, per una maggiore tutela dei cittadini, l'opportunità di dare tempestiva attuazione alla legge n. 5 del 2018, al fine di introdurre la possibilità di avvalersi dello strumento previsto dal presente schema di decreto anche da parte di numerazioni non presenti in elenchi pubblici.

Il regolamento previsto dall'art. 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, come anche auspicato dal Consiglio di Stato nel proprio parere [pag. 4], comporterà una riscrittura complessiva del d.P.R. n. 178/2010 e sarà impostato in modo da ricomprendere oltre all'estensione del registro pubblico delle opposizioni a tutte le numerazioni nazionali, anche l'integrazione delle modifiche recate da presente DPR che estende il registro alla posta cartacea.

Il testo del provvedimento si compone di un solo articolo che al comma 1, dalle lettere da a) ad m), dispone, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 124/2017, le necessarie modifiche, in forma di novella, al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

In particolare, la lettera a) apporta una modifica al titolo del DPR n. 178 del 2010 in modo da farvi ricomprendere anche la possibilità di opposizione al marketing tramite posta cartacea.

La lettera b) dispone modifiche all'art. 1 del DPR n. 178/2010, adeguando la lettera c) dell'articolo 1, comma 1, del DPR del 2010 in modo da estendere la previsione anche alla posta cartacea; mentre la lettera f) dell'articolo 1, comma 1, del DPR del 2010, che rimandava all'organizzazione interna degli Uffici del Ministero, è stata abrogata in accoglimento dell'osservazione del Consiglio di Stato.

Le lettere c) e d) integrano, con l'estensione della previsione alla posta cartacea gli articoli 2 e 3 del DPR n. 178/2010, così come la lettera e) modifica il successivo art. 4, ove è stata altresì estesa la consultazione alle associazioni dei consumatori, precisando, in accoglimento dell'osservazione del Consiglio di Stato, che si tratta delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale ed iscritte in apposito elenco ministeriale, le quali sono rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti a norma dell'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

Le lettere f) e g) apportano le modifiche necessarie per estendere le suddette previsioni alla posta cartacea ed agli indirizzi postali anche agli articoli 5 e 7 del DPR n. 178/2010.

In particolare, all'articolo 7 del DPR n. 178/2010, sono state modificate le relative previsioni al fine di razionalizzare i canali di accesso al Registro per i cittadini.

Attualmente i canali di accesso al Registro tramite cui i cittadini possono opporsi alle chiamate pubblicitarie sono cinque:

- web (compilazione modulo elettronico);
- telefono (risponditore automatico e contact center);
- email (invio PDF compilato);
- fax;
- raccomandata.

Tuttavia, la pratica dimostra che i canali più utilizzati per l'iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni da parte dei cittadini fino ad oggi sono stati il web, il telefono e l'e-mail, mentre il fax e la raccomandata sono stati utilizzati in percentuali del tutto irrilevanti: su oltre 5000 messaggi ricevuti, solo 300 sono state le iscrizioni via fax e solo 40 quelle in via raccomandata. Le modalità manuali di iscrizione al Registro comportano al Gestore una diversa e maggiore quantità di lavoro, affinché venga rispettato per la gestione delle richieste il termine del giorno lavorativo.

Più in generale, la quasi totalità delle richieste di iscrizione finora inviate dagli abbonati è avvenuta attraverso il canale telefonico, il web e la posta elettronica.

Da questa considerazione nasce la scelta di rendere la gestione del servizio più efficiente dopo sette anni di esercizio, senza che ci sia in sostanza una limitazione delle modalità attraverso cui gli abbonati esercitano il diritto di opposizioni alle chiamate commerciali.

Pertanto, nell'ottica della razionalizzazione, economicità e funzionalità delle risorse è stata eliminata la possibilità di iscrizione al Registro tramite fax, mantenendo tuttavia la possibilità di utilizzo della posta raccomandata come mezzo residuale, sul presupposto che la salvaguardia e la tutela delle categorie più deboli è comunque assicurata con la permanenza del canale telefonico, che, oltre al risponditore automatico permette di effettuare l'iscrizione anche con l'ausilio di un operatore umano.

La lettera h) modifica l'articolo 8 del DPR n. 178/ 2010, adeguando i tempi di consultazione del registro per il trattamento dei dati mediante l'impiego della posta cartacea, fermo restando la necessità di apportare ulteriori revisioni a seguito della legge 11 gennaio 2018, n. 5, per l'estensione del registro delle opposizioni a tutti i numeri fuori elenco, compreso il mobile, e l'introduzione del prefisso unico per le chiamate commerciali. Inoltre, in accoglimento dell'osservazione del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari viene precisato, che, a seguito della consultazione del registro pubblico delle opposizioni, possano essere messe a disposizione dell'operatore solo le informazioni pertinenti alla richiesta.

La lettera i), intervenendo sull'articolo 9 del DPR n. 178/2010 precisa che la disposizione si riferisce ai soli operatori che effettuano il trattamento dei dati mediante l'impiego del telefono.

La lettera l) modifica l'articolo 10 del DPR n. 178/2010 al fine di estendere gli obblighi ivi previsti anche agli operatori di telemarketing che utilizzano la posta cartacea per l'invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego della posta cartacea.

La lettera m) sostituisce l'articolo 11 del DPR n. 178/2010 prevedendo, in accoglimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari di entrambi i rami del Parlamento e del Consiglio di Stato, che apposite campagne informative atte a favorire la piena conoscenza modalità di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, potranno essere previste nell'ambito delle iniziative a favore dei consumatori tra quelle che sono annualmente programmate e realizzate dalle associazioni dei consumatori ai sensi di quanto previsto all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. E' stato inoltre esteso anche agli operatori di marketing tramite posta cartacea l'obbligo di

fornire adeguate informazioni ai consumatori sui propri diritti e sul funzionamento del registro delle opposizioni mediante l'inserimento di apposite informative sui documenti di fatturazione e promozione commerciale.

Al comma 2 dell'articolo 1 viene recepito il parere del Garante per la protezione dei dati personali circa la sostituzione della dizione "abbonati" con quella di "contraenti", coerentemente con l'articolo 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.

Al comma 3 dell'articolo 1 si prevede un riallineamento dei termini previsti dall'articolo 4, comma 2 del DPR n. 178 del 2010, in conseguenza delle modifiche apportate con il presente decreto al fine di estenderne l'applicabilità anche alla posta cartacea.

Infine il comma 4 dell'articolo 1, introduce, in accoglimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, una disposizione transitoria che consente l'utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi pubblici per finalità di marketing tramite posta cartacea solo dopo il decorso di un termine, pari a novanta giorni, dall'entrata in vigore delle modifiche regolamentari contenute nello schema di decreto in esame.

Relazione tecnico-finanziaria

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La gestione e la realizzazione del Registro Pubblico delle Opposizioni, in base a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 178 del 2010, è attualmente affidata dal Ministero dello Sviluppo Economico ad un soggetto gestore esterno, che in base ad apposito contratto di servizio assume interamente gli oneri finanziari e organizzativi, con copertura dei costi del servizio mediante le tariffe di accesso corrisposte dagli operatori di telemarketing per la verifica delle liste. Tali tariffe di accesso sono elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base del piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, predisposto annualmente dal gestore e approvato dal Ministero stesso.

Al fine di razionalizzare i costi e rendere più efficiente la gestione del registro, in ragione dello scarso utilizzo dei canali di iscrizione degli abbonati mediante fax e raccomandata, che comportano un'ingente quantità di lavoro per il Gestore, affinché le richieste siano elaborate manualmente entro un giorno lavorativo è stata eliminata la modalità di iscrizione dei contraenti tramite telefax oramai desueta al fine di ottimizzare le risorse del sistema e consentire una gestione del servizio automatizzata il più possibile.

Per quanto riguarda l'adeguamento necessario ai processi organizzativi, alle procedure tecniche e ai sistemi informatici l'estensione del registro può beneficiare della sinergia con il sistema attualmente in funzione. In quest'ottica, processi, procedure e sistemi informatici necessitano di adeguamenti di armonizzazione piuttosto che di una progettazione *ex novo*, con il vantaggio di ridurre i costi necessari per l'avvio del nuovo servizio di *opt out* postale.

Con riferimento alle campagne informative a favore dei consumatori, ai sensi dell'articolo 11 del DPR 178/2010, come riformulato dal presente decreto, il fatto che possono essere previste nell'ambito delle iniziative a favore dei consumatori tra quelle annualmente programmate e realizzate dalle associazioni dei consumatori ai sensi di quanto previsto all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comporta che le stesse possono essere realizzate esclusivamente a valere sulle somme già stanziare e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.